

Civile Ord. Sez. 2 Num. 25722 Anno 2021

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

Data pubblicazione: 22/09/2021

ORDINANZA

sul ricorso 26523-2019 proposto da:

HOSSAIN KAZI MOINUL, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato
LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL
QUESTURA DI POTENZA
MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

2021

775

Al

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI,
depositata il 02/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;

53. R.G. 26523/2019

PREMESSO CHE

Hossain Kazi Moinul, cittadino del Bangladesh, ricorre per cassazione avverso il provvedimento, del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di prorogare il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un periodo di ulteriori quindici giorni.

Il Ministero dell'interno e la Questura di Potenza resistono con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5 del testo unico immigrazione": la disposizione è violata in quanto la Questura non ha fornito la documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, richiesta di proroga che non è stata notificata al ricorrente, nel rispetto del termine a difesa.

Il motivo è fondato laddove lamenta la mancata applicazione delle garanzie del contraddittorio previste dall'art. 14, comma 4 del d.lgs. 286/1998. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione si applicano le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito (cfr., ad esempio, Cass. 12709/2016). Ciò assorbe il diverso profilo denunciato dal ricorrente, relativo al mancato deposito da parte della Questura della documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento.

2. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al profilo accolto e la causa va rinviata al Giudice di pace di Melfi, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione